

**Art. 12 quater**  
**Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici**  
**approfondimenti geognostici**

**Spinello in Comune di Santa Sofia**

1. La perimetrazione suddivide il territorio in tre zone a diverso grado di pericolosità:

*Zona 1s* – corrisponde all’area con pericolosità **molto elevata**, comprende un’area dove si riconosce un dissesto in atto e un’area dove risulta una elevata probabilità che si possano manifestare fenomeni di dissesto;

*Zona 2s* – corrisponde all’area con pericolosità **media**, è definita come la zona caratterizzata da velocità di versante molto lenta (Cruden e Varnes 1992) ed esiste la probabilità che si possano manifestare fenomeni di dissesto per richiamo della zona 1s, caratterizzata da pericolosità molto elevata

*Zona 3s* – corrisponde all’area con pericolosità bassa, zona di attenzione localmente caratterizzata da velocità di versante estremamente lento (Cruden e Varnes 1992) e dove le trasformazioni del suolo possono determinare un aggravio di pericolosità per l’area e per quelle adiacenti;

***Zona 1s***

2. Nella zona 1s è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.
3. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:
- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lett. a) e b) dell’art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;
  - c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione di:
    - opere imposte da normative vigenti;
    - opere connesse ad adeguamenti normativi;
    - interventi su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
  - d) gli interventi necessari per la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto definitivo di tali interventi infrastrutturali,

ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;

- e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.
4. Ai fini della presente norma, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lett. a) e b) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, non sono da considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei manufatti.

## **Zona 2s**

5. Nella zona 2s, oltre agli interventi ammessi per la zona 1s, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi che non comportino cambio di destinazione d'uso a funzione residenziale, ad esclusione della zona del centro storico, così come definito all'art. A-7 della L.R. 20/2000, dove sono consentiti anche interventi a funzione residenziale:
- f) gli interventi di restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
  - g) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, con particolare attenzione alla mitigazione della vulnerabilità delle opere;
  - h) gli interventi di ampliamento esclusivamente con funzioni pertinenziali o per adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio, compatibilmente con il RUE e per superfici non superiori a 30 mq.
  - i) gli interventi di ampliamento, una tantum, non superiori al 20% della "superficie complessiva", così come definita all'Art. 2.1 - Superficie Utile Lorda (Sul) dell'Allegato Definizioni del RUE di Santa Sofia, degli edifici esistenti in zona 2s, alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio; in alternativa, ai fini di una migliore gestione del rischio da frana, la "superficie complessiva" degli edifici esistenti in zona 2s, alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio, incrementata del 20% può essere ridistribuita all'interno della zona 2s; i suddetti interventi devono essere adeguatamente supportati da opere di mitigazione del rischio;

- j) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a opere di urbanizzazione primaria e non diversamente localizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
- k) la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia, posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza e che non comportino trasformazione urbanistica;
- l) il progetto definitivo di cui al punto i) deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;

### **Zona 3s**

6. Oltre agli interventi ammessi per le zona 1s e 2s, gli interventi urbanistici ed edilizi nella zona 3s, sono realizzabili alle seguenti condizioni:

- m) le revisioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, corredati da apposita documentazione tecnica nel rispetto delle normative vigenti e di eventuali approfondimenti concordati con la Segreteria Tecnico Operativa, dovranno essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza della trasformazione urbanistica con gli obiettivi del presente piano;
- n) le nuove edificazioni dovranno essere realizzate senza determinare un aggravio della pericolosità dell'area stessa e per quelle adiacenti, dovranno contenere una bassa vulnerabilità delle opere in riferimento all'intensità del fenomeno in atto, prestando particolare attenzione alla valutazione dei carichi ed alla presenza di acqua nel sottosuolo;
- o) per ogni nuova costruzione edilizia dovrà essere realizzata una adeguata indagine geologica, con almeno tre verticali per ogni edificio, ed eventuale prospezione geofisica, che permetta di definire almeno la profondità del substrato formazionale;
- p) la relazione geologica e geotecnica, a partire da tutte le indagini e monitoraggi realizzati nella zona, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni di cui al D.M. 14-01-2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione a quanto riportato al capitolo 6 delle sopra citate NTC "Progettazione Geotecnica", fornendo chiare indicazioni dell'assetto dell'area di progetto, sulle

motivazioni che hanno portato alla scelta della tipologia strutturale dell'elevazione e della fondazione, che in prima ipotesi dovrà essere considerata su pali ed in grado di resistere anche ad azioni orizzontali;

7. Nelle Zone 1s, 2s, 3s nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:
  - l'adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
  - ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
  - le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate*,... e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto del D.M. 14-01-2008 *Norme Tecniche per le Costruzioni* e successive modifiche ed integrazioni.
8. I soggetti cui compete la gestione delle reti sono tenuti alla verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica, e fognaria e del gas esistenti; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi e dovranno essere posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;
9. Nelle Zone 1s, 2s, 3s i sistemi di monitoraggio e le opere di consolidamento eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati non devono essere danneggiati da alcun tipo di intervento sia edilizio-urbanistico sia agro-forestale. Ogni utilizzo delle aree attigue a quelle sulle quali insistono tali sistemi ed opere è soggetto al parere del competente ente attuatore, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie distanze di sicurezza dalle opere e dei sistemi medesimi, che comunque non possono essere inferiori ai 2 metri. In ogni caso l'utilizzo di dette aree attigue deve garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso agli Enti preposti per consentirne la gestione e la manutenzione.
10. Tutti i nuovi progetti relativi alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di monitoraggio e conseguente controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni.

11. La rete di monitoraggio per il controllo del dissesto deve essere mantenuta in efficienza e devono essere eseguite periodiche letture, con idonee modalità concordate tramite uno specifico atto tra l'Autorità di Bacino e la Regione e con il fattivo coinvolgimento del Comune e dei soggetti a vario titolo interessati.